

N. 2/2010



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Dipartimento della Gioventù
Il Capo Dipartimento**

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri modificato dal D.P.C.M 30 aprile 2004 e 4 luglio 2007;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2008, concernente l'approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, concernente l'approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010;

VISTO il D.P.R. in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il D.P.C.M. in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la gioventù;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, con il quale, all'On. Giorgia Meloni, è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2008, di istituzione della Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù" posta alle dipendenze



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù Il Capo Dipartimento

funzionali del Ministro della gioventù, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.C.M. in data 29 ottobre 2009, ed in particolare l'art. 1, concernente l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri del "Dipartimento della Gioventù";

VISTO il D.P.C.M. in data 11 gennaio 2010, con il quale al dott. Andrea Sergio Fantoma, viene conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, di "Capo del Dipartimento della gioventù" con decorrenza 1 gennaio 2010;

VISTO il decreto del Ministro della Gioventù in data 2 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2010, con il quale sono stati predeterminati i criteri di riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2009;

VISTO il decreto in data 30 dicembre 2008 del Capo Dipartimento della Struttura di Missione denominata: "Dipartimento della Gioventù" recante approvazione del "Bando di concorso sulla Sicurezza stradale", di cui è stato dato avviso sulla G.U.R.I. del 23 gennaio 2009;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 28 luglio 2009 con il quale è stata costituita la Commissione per l'esame e la selezione dei progetti afferenti il già citato "Bando di concorso sulla Sicurezza stradale";

CONSIDERATO che al Dipartimento sono complessivamente pervenuti n. 394 plichi, classificati in un elenco progressivo generale in formato elettronico, formulato secondo l'ordine di arrivo;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento in data 15 dicembre 2009, di cui è stato dato avviso sulla G.U.R.I. del 16 gennaio 2010, con il quale le risorse programmate relative al bando "Sicurezza stradale" sono state incrementate da € 3.000.000,00 ad € 4.500.000,00;

DATO ATTO che nel corso dei lavori della Commissione è emerso che il plico con il numero 195 di protocollo, per mero errore materiale classificato quale afferente la procedura di valutazione di cui al presente decreto, conteneva corrispondenza ordinaria destinata al Dipartimento;

VISTA la nota in data 18 febbraio 2010 ed i relativi allegati, con la quale il Presidente della Commissione istituita con il citato decreto del 28 luglio 2009 ha comunicato l'ultimazione dei lavori affidati alla Commissione medesima ed ha trasmesso al Dipartimento della Gioventù tutta la documentazione afferente il processo di valutazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù Il Capo Dipartimento

RITENUTO di accogliere, in considerazione della elevata qualità dei progetti meglio classificati, le proposte conclusive della Commissione anche per quanto riguarda l'opportunità di estendere il finanziamento al maggior numero possibile di progetti, rimodulando secondo criteri obiettivi le cifre oggetto del finanziamento stesso e diminuendo uno o più parametri tra quelli dichiarati in sede di formulazione dei progetti stessi, con particolare riferimento al numero dei destinatari diretti, al numero delle professionalità previste e alla durata del progetto, fermi restando gli elementi considerati dal bando quali indispensabili e previsti a pena di inammissibilità dell'intero progetto;

CONSIDERATO che, per il tempo trascorso tra la presentazione dei progetti stessi e la conclusione delle procedure concorsuali, molti progetti ammissibili a finanziamento dovranno comunque essere necessariamente riformulati in sede di sottoscrizione della convenzione prevista dall'articolo 12 del Bando di concorso;

DECRETA

Art. 1

(Progetti aggiudicatari del finanziamento pubblico)

1. Sono individuati quali beneficiari del diritto al finanziamento pubblico di cui al decreto in data 30 dicembre 2008 del Capo del Dipartimento della Gioventù, recante approvazione del "Bando di concorso sulla Sicurezza stradale", i progetti di cui all'allegata "Tabella A - Progetti ammessi a finanziamento", che costituisce parte integrante del presente decreto, nei limiti degli importi indicati nella tabella medesima.
2. Tutti i progetti di cui alla Tabella A dovranno essere rimodulati in modo proporzionale al finanziamento concesso, diminuendo uno o più parametri tra quelli dichiarati in sede di formulazione dei progetti stessi, con particolare riferimento al numero dei destinatari diretti, al numero delle professionalità previste e alla durata del progetto.
3. In nessun caso potranno essere oggetto di modifica o di rimodulazione gli elementi considerati dal bando quali indispensabili e previsti a pena di inammissibilità dell'intero progetto.
4. Le Associazioni vincitrici di cui alla graduatoria contenuta nell'allegata Tabella A dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire, a pena di decadenza entro e non oltre il 31 marzo 2010, al Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede, 9 - Roma una dichiarazione di accettazione espressa, sottoscritta dal rappresentante legale ed accompagnata dalla fotocopia di un suo valido documento di identità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù Il Capo Dipartimento

In caso di raccomandate pervenute dopo il 31 marzo 2010, farà fede la data di spedizione del timbro postale.

5. Alla dichiarazione di cui al comma 3 dovranno essere allegati, nel rispetto delle condizioni generali previste dal bando:

- il formulario rimodulato, nel quale tutti i progetti, il cui avviamento era previsto anteriormente alla conclusione delle procedure concorsuali, dovranno essere riprogrammati con l'indicazione di massima delle date di attuazione.

- il preventivo economico rimodulato e dettagliato, fermo restando il limite del 40 % del valore dell'intero progetto fissato per i costi di personale e le spese generali dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del bando di concorso.

Art. 2

(Decadenza dal beneficio - Soggetti idonei)

1. Daranno luogo a decadenza dal beneficio dell'ammissione al finanziamento pubblico:

- a) la non accettazione della rimodulazione proposta dalla Commissione ovvero il mancato invio, entro i termini stabiliti, della documentazione di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del presente decreto;
- b) l'assenza, non adeguatamente giustificata con congruo anticipo, del rappresentante legale del soggetto che propone il progetto nel luogo, nella data e nell'ora che saranno successivamente comunicati ai fini della sottoscrizione della convenzione;
- c) il mancato invio, entro i termini, di quanto eventualmente richiesto nella lettera di aggiudicazione;
- d) la modifica delle condizioni previste a pena di inammissibilità dal bando stesso relative al soggetto proponente e/o al legale rappresentante;
- e) il rifiuto a sottoscrivere la convenzione;
- f) ogni altra ipotesi prevista da leggi e regolamenti vigenti.

2. L'esclusione dalla graduatoria ai sensi del presente articolo, in particolare per una delle cause di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), di cui al comma 1 e la conseguente decadenza dal beneficio dell'ammissione al finanziamento pubblico, sono adottate con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento, non impugnabile mediante ricorso amministrativo-gerarchico.

3. A seguito dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, con separati provvedimenti del Capo del Dipartimento potranno essere dichiarati ammessi al finanziamento pubblico, secondo l'ordine di graduatoria, i progetti di cui all'allegata "Tabella B - Progetti ammessi a valutazione ma non aggiudicatari di finanziamento", che costituisce parte integrante del presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù Il Capo Dipartimento

4. Il finanziamento in favore dei progetti che dovessero accedere al finanziamento in seguito a rinuncia da parte dei soggetti primi aggiudicatari, sarà rideterminato secondo i criteri e nelle modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3

(Progetti non idonei. Progetti pervenuti fuori termine. Progetti esclusi dalla valutazione perché inammissibili)

1. Per motivi afferenti esclusivamente la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati non viene reso pubblico l'elenco ("Tabella C – Progetti inammissibili", non allegata) dei progetti esclusi dalla valutazione in quanto pervenuti oltre i termini previsti dal Bando ovvero giudicati inammissibili dalla Commissione di valutazione per violazione delle disposizioni contemplate da leggi, da regolamenti e dal Bando medesimo.

2. L'elenco di cui al comma 1 viene acquisito agli atti del Dipartimento della Gioventù, presso il quale i soggetti proponenti possono richiedere informazioni con le modalità indicate negli articoli successivi.

3. I progetti che non dovessero risultare né nell'elenco dell'unità Tabella "A", né nell'elenco di cui all'unità Tabella "B", né negli elenchi di cui alla citata Tabella "C" si intendono non pervenuti per disguido postale, circostanza della quale l'Amministrazione, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, non risponde ad alcun titolo.

Art. 4

(Trasparenza)

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti che risultino quali proponenti, oggetto della procedura valutativa di cui al presente decreto, possono acquisire informazioni in merito al punteggio conseguito ovvero ai motivi che hanno indotto la Commissione ad escludere i progetti medesimi dalla valutazione (progetti "fuori termini" e/o "inammissibili") inviando, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla diramazione del presente decreto sul sito www.gioventu.it, un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica: bando.sicurezza@palazzoehigi.it, indicando nell'oggetto, a pena di irricevibilità, la dicitura: "Richiesta Bando Sicurezza" ed allegando la fotocopia scannerizzata di un valido documento di identità del Legale rappresentante. Non verranno prese in considerazione istanze pervenute senza tale scritta ovvero senza la fotocopia scannerizzata del documento di identità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù Il Capo Dipartimento

2. Alla richiesta verrà dato seguito, con risposta in forma impersonale inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica, entro venti giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Art. 5

(Diritto di accesso)

1. In considerazione di quanto stabilito dagli articoli 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della necessità di contemperare il cosiddetto “diritto di accesso” con il diritto alla riservatezza dei controinteressati, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché con gli obblighi di riservatezza ai quali la Pubblica Amministrazione è tenuta sugli atti d’ufficio ai sensi della normativa vigente, l’accesso agli atti della procedura di cui al presente decreto è disciplinato come segue:

a) l’istanza di accesso deve pervenire in forma scritta, con raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto che risulti agli atti esclusivamente come soggetto proponente. Deve essere inoltre accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

2. A seguito della ricezione della richiesta di accesso agli atti, verrà trasmessa, a cura del Dipartimento della Gioventù, la seguente documentazione:

- a) copia dei verbali della Commissione concernenti le sedute nelle quali essa abbia, in via generale, predeterminato i propri parametri di valutazione;
- b) estratto dei verbali delle sedute nelle quali il progetto, di cui il soggetto che ha proposto istanza di accesso risulti formalmente essere proponente, è stato esaminato e sottoposto a valutazione;
- c) copia della scheda di valutazione riferita al progetto di cui il soggetto che ha proposto istanza di accesso risulti formalmente essere proponente.

3. Non saranno prese in considerazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90, ossia per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, istanze inoltrate da soggetti diversi dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero successive alla sopravvenuta inoppugnabilità del presente decreto per decorrenza dei termini di cui all’art. 6, comma 2.

4. Nell’ambito della documentazione trasmessa, verranno debitamente rese illeggibili le parti concernenti dati sensibili di terzi, la cui divulgazione non sia al contempo di alcun interesse ai fini della tutela dei diritti e degli interessi legittimi del soggetto istante.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù Il Capo Dipartimento

Art. 6

(Termini e modalità di impugnazione)

1. Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica.
2. E' ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso con il quale sarà resa nota l'avvenuta divulgazione sul sito web ufficiale del Dipartimento della Gioventù (www.gioventu.it) del testo integrale del presente decreto e dei relativi allegati. Entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine è alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
3. Istanze concernenti la mera correzione di errori materiali saranno prese in considerazione solo ove pervenute entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla diramazione del presente decreto sul sito www.gioventu.it

Roma, - 5 MAR. 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Andrea Sergio Fantoma)